

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.,**

PER: **Palermo Giuseppe Domenico Maria**, nato a Catania il 14.04.1966 e residente a Catania nella via Battiato Francesco n. 28, C.F. PLRGPP66D14C351U, elettivamente domiciliato in Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec [avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto: **- ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII-Ambito territoriale di Catania**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it); **- resistenti-**

**PREMESSO CHE**

- Il ricorrente ha conseguito la Laurea in “Scienze Geologiche” presso l'Università degli Studi di Catania;
- Il ricorrente ha conseguito i 24 Crediti Formativi universitari nelle discipline di didattica speciale, psicologia dell'apprendimento e teorie e metodi di progettazione e valutazione didattica presso Università per Stranieri Dante Alighieri, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le procedure volte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 d.lgs. 59/2017 (attuativo della L. 105/15);

Ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre per i seguenti

**MOTIVI**

**VALORE ABILITANTE DIPLOMA ITP E 24 CFU**

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per



renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche." In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine "abilitazione" con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato quale il diploma in possesso della ricorrente) In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU. Ne consegue che i docenti che hanno conseguito il Diploma ITP (equiparato o equipollente) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze. Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure "l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione". Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea o titolo equipollente e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di



abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. A sostegno di ciò, **il Tribunale di Roma, con Sentenza N.4782/22, ha riconosciuto il diploma ITP come abilitante all'insegnamento**, al pari del **Tribunale di Messina**, ove è stato statuito dal Giudice del Lavoro adito che i ricorrenti effettivamente dispongono di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso dei **diplomi tecnici, congiunti ai 24 crediti formativi universitari**, coerenti con le classi di concorso indicate *“con assegnazione di titolo preferenziale nelle supplenze a chiamata diretta presso gli Istituti Scolastici dell'Ambito ove hanno presentato domanda”*.

Ancora una volta *il Giudicante ha ritenuta ragionevole, nel mutato assetto normativo, la rivisitazione dei concetti di “abilitazione” e “idoneità all'insegnamento”*, dovendosi pertanto consentire l'inserimento nelle graduatorie degli abilitati agli aspiranti tecnico pratici, in possesso dell'idoneo titolo accademico e dei 24 CFU, essendo questi ultimi *“titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo”*, da ricondurre quindi, *anche con un'interpretazione “costituzionalmente orientata”* delle disposizioni primarie e secondarie, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

#### **CHIEDE**

All'On. Tribunale di Catania, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

#### **CONCLUSIONI**

Accertare, ritenere e dichiarare che Balsamo Ivan dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del diploma ITP (titolo equipollente e/o equiparato) e 24 cfu con riferimento alla classe di concorso Secondaria di I grado, Matematica, per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le classi concorsuali;

Per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire Palermo Giuseppe Domenico Maria nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso anzidetta.



**AVV. ORAZIO URZI**  
**VIA V.GIUFFRIDA, 73**  
**95128 CATANIA**  
**TEL. 095.431942**  
**CELL. 333.5019796**  
**PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT**

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Il valore della causa è indeterminato ma il ricorrente, a seguito di auto-dichiarazione reddituale, non versa alcun C.U.

*Salvis iuribus*

Catania, lì 05.05.2023

Avv. Orazio URZI'

